



*Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

23 LUG 2010

Prot. 63046 - Circolare n° 3
01.02

Agli U. M. C.
LORO SEDI

All' U P I
Piazza Cardelli, 4
00186 - Roma

Alle Amministrazioni Provinciali
LORO SEDI

Al Comitato Centrale dell'Albo
Nazionale degli Autotrasportatori di
Cose per Conto di Terzi
SEDE

Alle Associazioni di categoria
dell'Autotrasporto
LORO SEDI

Alle Associazioni di categoria
delle Imprese di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto
LORO SEDI

e, p.c.

Al Sottosegretario di Stato
Bartolomeo Giachino
ROMA

Oggetto: Decreto di proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 7-quinquies, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Come è noto, con la disposizione in oggetto è stato dato mandato al Governo di provvedere ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

1 di 2

Al riguardo, si comunica che, con DM prot. 520 in data 22 luglio 2010, in corso di pubblicazione ed allegato ad ogni buon fine in copia, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l'adeguamento al 4 dicembre 2011 di detto termine.

Pertanto le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del DM 198/1991, esercenti con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate o di massa complessiva non superiore a 6 tonnellate, nonché quelle esercenti con i seguenti veicoli:

- a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
- b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani;
- c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo pozzi neri;

dovranno dimostrare i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale entro la data del 4 dicembre 2011.

Quanto sopra rende possibile, per tali tipologie di imprese, la continuazione dell'attività nelle more della completa entrata in vigore del Regolamento comunitario n. 1071 del 21 ottobre 2009 ovvero dell'emanazione delle norme del diritto interno che esercitano le facoltà previste dallo stesso Regolamento in ordine sia all'attuazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada, sia ad eventuali esenzioni.

Il Direttore Generale
(dott. Enrico Finocchi)

